

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"ERRAHMA DI CULTURA ISLAMICA - APS"

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, l'associazione di promozione sociale "**Errahma di Cultura Islamica - APS**", quale Ente del terzo settore ed in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017, con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede in Loiano (BO), via Guglielmo Marconi n. 1, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L'associazione, ove previsto e dopo avvenuta iscrizione, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 2) L'Associazione è apartitica e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e dell'attività di volontariato.

Essa opera nei seguenti settori:

1. Sociale
2. Volontariato
3. Dialogo

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in favore dei propri associati dei loro familiari o di terzi, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate a:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

1. favorire l'unione dei musulmani, preservando la loro identità, tradizione, cultura ed educazione mediante seminari, eventi culturali, pubblicazioni e ogni altro mezzo di comunicazione e diffusione; facilitarne quindi l'inserimento all'interno del tessuto sociale anche attraverso la diffusione della cultura islamica e mediante la promozione di momenti di dialogo, scambi culturali finalizzati alla reciproca conoscenza. Ovvero essere di supporto agli enti e alle organizzazioni pubbliche e private fornendo loro strumenti e supporto nell'affrontare tematiche relative alle comunità islamiche.

2. Promuovere momenti formativi attraverso seminari ed eventi culturali volti alla diffusione delle culture, ed in particolare della cultura islamica, dei valori civili, della solidarietà, della giustizia, del dialogo, della pace e contro ogni forma di islamofobia, razzismo, intolleranza o violenza a tutela dei diritti umani. Nonché contribuire alla diffusione dei principi delle pari opportunità e della tutela delle donne contro ogni violenza fisica o psicologica anche mediante attività specifiche di sportelli e attività di sensibilizzazione.

2. Supportare le nuove generazioni di musulmani e non in percorsi specifici per la loro formazione storica, culturale, artistica e sportiva mediante eventi e corsi a loro dedicati.

3. Promuovere la solidarietà tra le persone mediante attività di supporto agli anziani, distribuzioni di pacchi viveri, prestando servizio negli ospedali, negli ospizi, nei centri di detenzione e in tutti i luoghi frequentati o in cui risiedono persone in difficoltà e che richiedono attenzione. Questo anche con il supporto di figure di volontari qualificati per tale scopo.

4. Promuovere l'integrazione degli immigrati e dei profughi mediante attività di accoglienza ed ogni strumento utile a tale fine anche in sinergia con gli enti locali preposti per tale fine.

5. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Art. 3) L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a) tutti i mezzi leciti, conferenze, dibattiti, incontri, preparazione giovanile, inserimento nella società
- b) attività culturali, artistiche, ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, ivi comprese le attività sportive dilettantistiche;
- c) attività di promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- d) erogazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di servizi a favore dei soci;
- e) promozione delle relazioni tra i soci e di azioni di coordinamento, tutela rappresentanza nel comune

- interesse degli associati;
- f) fornitura di assistenza tecnica ai propri soci, valutandone l'impatto sociale delle azioni poste in essere dagli stessi;
 - g) sottoscrizione di intese, accordi, protocolli o ogni genere di altra convenzione con enti pubblici e privati per il raggiungimento degli scopi e delle finalità statutarie;
 - h) svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il raggiungimento.

L'Associazione potrà, al fine di finanziare le proprie attività esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente nonché raccolte pubbliche di fondi, al solo scopo di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei suoi successivi decreti attuativi.

Art. 4) Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5) Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

ASSOCIATI

Articolo 6) Associati

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal

Consiglio Direttivo.

Articolo 7) Procedura di ammissione

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa morosità nel pagamento della quota associativa;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi articolo 6) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire, espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- A. fondatori
- B. volontari

I soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

I soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Articolo 8) Soci volontari

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Articolo 9) Esclusione soci

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Articolo 10) Doveri dei soci

I Soci sono tenuti:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui all'art. 6;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 11) Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dlgs 117_17.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

BILANCIO

Articolo 12) Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E'

redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 13) L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14) Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori, laddove eletto;
- l'Organo di Controllo, laddove eletto.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche sociali sono elettive.

ASSEMBLEA

Articolo 15) L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante avviso scritto in forma cartacea presso la sede associativa, lettera raccomandata a.r., a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o email, ovvero altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

L'Assemblea, tanto Ordinaria quanto Straordinaria, è presieduta dal Presidente; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Articolo 16) Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- si esprime, se interpellata dal Consiglio Direttivo o dagli interessati, sull'esclusione dei soci dall'associazione o la reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

Articolo 17) Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello stato, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 19) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria secondo quanto le modalità previste dall'articolo 26 del presente statuto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18) L'organo di amministrazione (detto anche Consiglio Direttivo) è formato da un numero di membri non inferiore a due e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti dell'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva mediante elezioni suppletive; oppure l'organo di amministrazione, qualora vi sia una graduatoria dei non eletti, può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di uno nuovo.

I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, allorquando l'Associazione risulti iscritta, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo di nascita e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, e qualsiasi altro dato richiesto, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico, l'organo di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un tesoriere ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- conferisce procure generali e speciali;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per via informatica

(e-mail, SMS e simili) due giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza dell' Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 19) Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare con procura generale o speciale ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 20) Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21) Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Articolo 22) Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Articolo 23) Organo di Controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ne dà atto degli esiti ogni qualvolta venga interpellato

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

Articolo 24) Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 25) Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Monza e Brianza.

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

Articolo 26) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27) Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Articolo 28) Norme transitorie

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore, nonché dei suoi successivi provvedimenti attuativi, debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Articolo 29) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Loiano (BO) il 01/09/2022:

Presidente

Chhaiba Hamid

Segretario

Hamid Hamid

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2
Registrazione del 01/10/2022 Serie 3 al n. 2661
pagato €
(euro)

UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA 2
IL CAPO AREA 1*

Vincenzo Alessandro SILVIA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Natale Antonio, Galasso



CHHAIBA
HAMID
18.10.2022
11:57:44
GMT+01:00



ASSOCIAZIONE ERRAHMA DI CULTURA ISLAMICA VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 01 ottobre 2022 alle ore 15.30 presso la nuova sede dell'Associazione Culturale Errahma di Cultura Islamica in Loiano (BO), via Guglielmo Marconi 1, si sono riuniti i soci della stessa per l'Assemblea straordinaria dei soci in seconda convocazione.

Accertata la presenza del quorum necessario per l'Assemblea, prende la parola il Presidente dell'Associazione; dà il benvenuto e dichiara valida l'Assemblea.

Il Presidente, il Sig. Chaiba Hamid, chiama il Sig. Benkamri Aissa a fungere da segretario e presentare l'ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie ETS
- 2) Iscrizione al RUNTS
- 3) varie ed eventuali

Il Presidente illustra il nuovo statuto conforme alle nuove normative del Terzo Settore e precedentemente inviato assieme alla convocazione dell'Assemblea ai presenti. Apre quindi la discussione sui vari punti del nuovo Statuto.

Dopo breve discussione dei soci, il Presidente chiama quindi l'Assemblea a votare il nuovo statuto da depositare presso l'Agenzia delle Entrate. I soci, per alzata di mano, votano all'unanimità a favore del nuovo statuto.

L'Assemblea prosegue con il secondo punto posto all'ordine del giorno. Il Presidente in merito chiede all'Assemblea di votare l'avvio dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore allorquando registrato il nuovo statuto appena approvato all'Agenzia delle Entrate. Apre quindi il voto. I Soci si esprimono all'unanimità a favore dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Non avendo altro da deliberare l'Assemblea viene tolta alle 17.45 previo lettura del presente verbale.

PRESIDENTE

ALLEGATI

- nuovo statuto

SEGRETARIO



CHHAIBA HAMID
18.10.2022
11:57:44
GMT+01:00

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPBO UT BOLOGNA 2

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2661
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 01/10/2022 REGISTRATO IL 06/10/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002661

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 91190980374 ERRAHMA DI CULTURA ISLAMICA A.P.
ID. TELEMATICO: TG622L002661000FF

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 91190980374

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1



CHHAIBA
HAMID
18.10.2022
11:57:44
GMT+01:00



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

91190980374

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ERRAHMA DI CULTURA ISLAMICA A.P.S.

TIPO ATTIVITÀ

949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA GUGLIELMO MARCONI 1

C.A.P.

40050

COMUNE

LOIANO

PROV.

BO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

CHHHMD61P02Z330N

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

CHHAIBA HAMID

DATA 06/10/2022

IL FUNZIONARIO

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE

UT BOLOGNA 2

CHHAIBA HAMID
18.10.2022
11:57:44
GMT+01:00